

**LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 27-06-2005  
REGIONE TRENTO (Prov.)**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina  
della polizia locale**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTO  
ALTO ADIGE  
N. 27  
del 5 luglio 2005  
SUPPLEMENTO  
N. 2

**Indice:**

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#)  
[20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#)

*IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga  
la seguente legge:*

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**ARTICOLO 1**

Oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento definisce, nell'ambito delle materie di

propria competenza, un quadro di interventi finalizzato al conseguimento di

un'ordinata e civile convivenza nel territorio provinciale, alla prevenzione

delle condizioni sociali, ambientali ed economiche che possono essere

causa dei fenomeni di devianza e di disagio sociale, anche in ambito

familiare, al sostegno delle **vittime** dei reati, attraverso la promozione di un

sistema integrato di sicurezza che tenga conto delle specifiche esigenze di

tutela di ogni persona anche in una prospettiva di pari opportunità.

2. Questa legge disciplina inoltre gli indirizzi generali relativi

all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di polizia locale dei

comuni e loro forme associative, il coordinamento delle relative attività e

l'esercizio associato delle funzioni, nonché le modalità di accesso e la

formazione degli operatori di polizia locale.



## **Capo II**

### **Promozione del sistema integrato di sicurezza**

#### **ARTICOLO 3**

Sistema integrato di sicurezza

1. Il sistema integrato di sicurezza è rappresentato dalle politiche sociali, di

sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate all'incremento della

sicurezza nel territorio provinciale anche con riferimento alla riduzione dei

fenomeni di illegalità e di inciviltà.

2. La Provincia promuove la realizzazione di un sistema integrato di

sicurezza mediante:

a) l'istituzione, quale strumento di coordinamento, della Conferenza

provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza prevista

dall'articolo 4;

b) l'individuazione di strumenti di coordinamento per l'attuazione degli

interventi della Provincia nei diversi settori di competenza, che interessano

profili attinenti le finalità previste da questa legge ai sensi dell'articolo 5;

c) la promozione di accordi tra la Provincia, lo Stato e gli enti locali ai sensi

dell'articolo 6;

d) la realizzazione di specifici interventi per le finalità di cui al comma 1, da

attuarsi attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e

locale, l'assistenza e l'aiuto alle **vittime** dei reati e l'attività di ricerca,

informazione e formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza,

secondo quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9;

e) il sostegno del potenziamento della polizia locale, la sua riorganizzazione

in corpi intercomunali nonché la formazione e l'aggiornamento secondo

quanto previsto dal capo III.

3. Nel promuovere la realizzazione del sistema integrato di sicurezza la

Provincia e i comuni privilegiano interventi coordinati di sviluppo delle

attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali,

compresi quelli derivanti dall'esecuzione sul territorio di pene detentive e di

misure di sicurezza, da realizzarsi sulla base di intese con l'amministrazione

statale competente, di riqualificazione di aree urbane, di riduzione dei danni

derivanti da atti illeciti e volti all'educazione alla convivenza, al rispetto del

principio di legalità, al reinserimento sociale e alla cultura dell'accoglienza.

L'attuazione di tali politiche deve garantire il miglioramento del livello di

sicurezza e benessere delle donne.

4. La Provincia e i comuni individuano inoltre, quali interlocutori privilegiati,

le associazioni e le organizzazioni di volontariato e le associazioni private

che svolgono attività di carattere sociale, ricercandone un vasto

coinvolgimento nelle attività previste da questa legge.



## ARTICOLO 8

Assistenza e aiuto alle **vittime** dei reati

1. La Provincia interviene in favore delle **vittime** dei reati promuovendo la

realizzazione di sportelli di assistenza e di aiuto che garantiscano, tra l'altro,

i seguenti servizi:

a) attività di informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) attività di informazione e di assistenza per lo svolgimento di attività

amministrative connesse alle opportunità di accesso ai servizi e alle

provvidenze di carattere pubblico che possano aiutare a ridurre il danno

subito;

c) assistenza psicologica nonché assistenza e orientamento all'accesso alle

prestazioni dei servizi pubblici volte alla cura e all'aiuto alle **vittime** dei reati,

con particolare riferimento alle categorie più deboli e alle **vittime** di violenze

e reati gravi.

2. La Provincia può realizzare le attività previste dal comma 1 direttamente o

mediante il finanziamento di specifici progetti presentati, anche sulla base di

appositi bandi, da soggetti pubblici o privati. La Giunta provinciale stabilisce,

con propria deliberazione, le modalità di attuazione del comma 1,

prevedendo che i progetti siano corredati da un adeguato sistema di

valutazione dei risultati.

3. La Provincia interviene con forme di sostegno nei confronti delle **vittime** di

gravi episodi di criminalità avvenuti nel territorio provinciale o in danno di

residenti in provincia che versino in particolare stato di bisogno; tali

interventi possono essere finalizzati anche ad alleviare le conseguenze da

loro subite.

4. Per i fini di cui al comma 3 la Giunta provinciale individua, con propria

deliberazione, i criteri e le modalità di richiesta e di assegnazione delle

relative forme di sostegno.

5. Gli accordi previsti dall'articolo 6 possono riguardare anche le modalità di

attuazione del servizio svolto dalle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia

di tutela della sicurezza dei cittadini), al domicilio dei soggetti portatori di

handicap, delle persone anziane o altrimenti impediti, **vittime** di reati, per

stendere e ricevere la denuncia dei reati stessi.

## **Capo II**

### **Promozione del sistema integrato di sicurezza**

## ARTICOLO 9

Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza

1. La Provincia può realizzare attività di monitoraggio, di ricerca, di documentazione, di informazione e di alta formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità locali anche con riferimento al disagio giovanile e familiare, al contrasto dei fenomeni di violenza e **sfruttamento** e alle problematiche relative all'integrazione multiculturale e multi-etnica; tale attività può essere svolta anche in forma coordinata ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di dotarsi di un adeguato apporto scientifico a sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale istituisce, anche mediante convenzione con università o altri soggetti pubblici o privati, l'Osservatorio per la sicurezza quale strumento consultivo e di proposta nonché di supporto alla conferenza di cui all'articolo 4.

All'osservatorio possono essere affidate le attività previste dal comma 1. L'osservatorio presenta annualmente alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino.